

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Oggetto: **PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CIG 87396760CB**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (di seguito Consorzio), con sede a Nuoro in via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, Codice fiscale 80002690917, rappresentato dall’ ing. Antonio Angelo Madau, domiciliato per la carica ove a presso, Dirigente ad interim dell’area amministrativa del Consorzio, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dello stesso Consorzio, ai sensi del vigente Statuto consortile e del vigente Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio;

E

La società (in seguito Aggiudicatario), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, Codice Fiscale e Partita IVA, n. REA, con sede legale in, in persona del Dott., nato a il, codice fiscale, Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta posteri allo stesso conferiti con

PREMESSO CHE

1. con determinazione n. del ... è indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice), sulla piattaforma telematica sardegnaCAT, per l’individuazione, mediante conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico di cui all’art. 54, comma 3, del Codice, di una agenzia di somministrazione di lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per

una durata del servizio di 12 mesi e per la somministrazione, a tempo determinato, di un numero massimo complessivo di n. 16 unità, con specifico profilo professionale. CIG 87396760CB;

2. a seguito dell'espletamento della menzionata procedura di gara è risultato aggiudicatario dei servizi in oggetto la società

3. l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione ai fini della stipula dell'Accordo quadro, in particolare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 del Codice, rilasciata da, avente n., dell'importo di tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto si potrà procedere alla stipula del presente Accordo Quadro;

4. l'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro e dei suoi allegati Offerta tecnica, Offerta economica, Capitolato speciale; Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara, Patto di integrità; eventuale contratto di avvalimento, nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Aggiudicatario posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

5. l'Aggiudicatario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E

DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni e norme regolatrici

Nell'ambito del presente documento, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016): è un accordo

concluso tra la stazione appaltante e l'operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai contratti attuativi da stipulare durante il periodo indicato;

Contratto Attuativo: è il contratto stipulato in attuazione del contenuto prefissato nel presente Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro., previa stipula con il Consorzio di singoli contratti attuativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi da esso discendenti è regolata, oltre che da quanto disposto nello stesso e nei suoi Allegati:

- a) dal Contratto Nazionale Collettivo dei dipendenti dei consorzi di bonifica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti dei Consorzio di Bonifica;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal d.lgs. n.276/2003 e s.m.i.;
- e) dal d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- f) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- h) dal patto di integrità adottato dal Consorzio;
- i) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il Consorzio affida all'Aggiudicatario, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'"Offerta tecnica" e nel "Capitolato Speciale", alle condizioni economiche offerte in sede di gara ed in base

alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo Quadro.

2. Tale servizio comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio, nell'interesse e d'intesa con il Consorzio.

3. L'Aggiudicatario si impegna a porre in essere la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e esperienze pregresse indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l'Aggiudicatario si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Consorzio, a mantenere, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in contratti attuativi come previsto nel Capitolato Speciale e le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.

4. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fissazione della disciplina relativa ai singoli contratti attuativi che l'Aggiudicatario ha l'obbligo di concludere con il Consorzio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 16 unità e la durata massima di ciascun contratto di mesi 6, con specifici profili professionali indicati nel Capitolato speciale, da impiegare nell'attività consortili. Il lavoratore somministrato dovrà essere in grado di svolgere le proprie attività. Il lavoratore somministrato sarà adibito alle mansioni previste per ciascun profilo professionale, indicati nel Capitolato speciale, dall'inquadramento contrattuale del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e dal Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio: profilo professionale inquadrato nell'Area D, parametro 116; profi-

lo professionale inquadrato nell' Area B, parametro 127 e profilo professionale, inquadrato nell' Area A, parametro 134. Il lavoratore somministrato, di cui ai profili professionali inquadrati nell'Area D, dovrà svolgere le attività affidate in aree ricadenti all'interno del Comprensorio consortile che insiste nel territorio delle provincie di Nuoro, Sassari, Olbia-Tempio e Oristano interessate dalle attività del Consorzio. Il lavoratore somministrato, di cui ai profili professionali inquadrati nell'Area A e B, dovrà svolgere le attività affidate principalmente nella sede consortile di Nuoro, con possibilità di effettuare sopralluoghi nel Comprensorio consortile sopra indicato.

Le risorse somministrate impiegate svolgeranno le attività, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì, secondo l'orario di servizio del Consorzio, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 38 ore, per i profili professionali di cui all'Area D e per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36 ore per i profili professionali di cui all'Area B ed all'Area A, da svolgersi di regola su 5 giorni della settimana (dal lunedì al venerdì).

5. L'Aggiudicatario prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro sarà subordinato alla sottoscrizione di singoli contratti attuativi sulla base delle specifiche esigenze manifestate dal Consorzio (numero e qualifica delle risorse, sedi di lavoro, durata).

6. L'Aggiudicatario prende atto che il Consorzio non garantisce l'attivazione dei predetti contratti attuativi, ovvero che i predetti contratti potranno essere in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Speciale.

7. Si precisa che le attività contrattuali sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Speciale.

8. Il RUP del procedimento del presente Accordo quadro, ai sensi dell'art.31 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. è l'ing. Antonio Madau.

9. L'Aggiudicatario nomina il dott. Referente ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi.

Articolo 3

Durata dell'Accordo quadro

L'Accordo Quadro avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo per dodici mesi. L'Accordo Quadro resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi.

I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro, per una durata massima di 6 mesi. Qualora i contratti discendenti dall'Accordo Quadro abbiano una durata che oltrepassi il termine finale dell'Accordo Quadro stesso, questo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei contratti ancora in essere e soltanto fino all'esaurirsi di questi ultimi.

Articolo 4

Valore presunto dell'Accordo quadro

1. L'Aggiudicatario prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato speciale.

2. Il valore presunto del presente Accordo Quadro è di € di cui € per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso - compenso fisso ed invariabile, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, da riconoscere all'Aggiudicatario indipendentemente dal numero/qualifica delle unità effettivamente somministrate per gli adempimenti di cui al d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Tale importo include il monte retributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati, gli oneri per la sicurezza e la commissione di Agenzia offerta (come definita nei succes-

sivi commi), nonché lo svolgimento di tutti i servizi connessi e indicati nel Capitolato speciale.

Sono esclusi dall'importo sopra indicato gli ulteriori costi esplicitati nel Capitolato Speciale che il Consorzio rifonderà all'Aggiudicatario per il ristoro degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di legge da questo sostenuti per le unità effettivamente somministrate ed il rimborso per eventuali prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario nonché le spese per eventuali trasferte effettuate, su richiesta del Consorzio, al di fuori della sede di lavoro assegnata.

Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente oggetto dei singoli contratti attuativi che saranno stipulati sulla base dell'effettivo fabbisogno del Consorzio, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

3. L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Consorzio, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato dell'Accordo Quadro sarà quantificato solo a seguito della stipula dei contratti attuativi.

4. Il corrispettivo spettante all'Aggiudicatario per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro consiste nella commissione di Agenzia, calcolata sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Speciale. La commissione di Agenzia offerta in percentuale in sede di gara è pari a (in lettere.....)

5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

6. La commissione di Agenzia è accettata dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. Sono soggetti ad IVA esclusivamente gli oneri di sicurezza e la commissione di Agenzia.

8. Ai fini del versamento dell'IVA si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Articolo 5

Contratti attuativi

1. L'Aggiudicatario si impegna irrevocabilmente a sottoscrivere i contratti attuativi che nell'arco di durata del presente Accordo Quadro saranno richiesti dal Consorzio.

2. Per la stipula degli specifici contratti attuativi di somministrazione:

a) il Consorzio procederà all'invio della richiesta preliminare per l'attivazione del contratto attuativo discendente dall'Accordo Quadro mediante PEC inviata dal RUP. Ciascuna richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il numero di risorse richieste;

- il luogo di lavoro;

- la durata presunta della prestazione lavorativa;

- l'orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa.

3. L'Aggiudicatario dovrà trasmettere al Consorzio un Elenco di candidature pienamente coerenti con il profilo ricercato entro i termini definiti nel Capitolato speciale, o entro i termini definiti con le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara. L'Elenco dovrà includere un sintetico CV della risorsa selezionata.

Per gravi e comprovate ragioni, il Consorzio si riserva la possibilità di differire il termine per la presentazione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Elenco dei nominativi.

L'Aggiudicatario elaborerà, in relazione al numero delle risorse richieste, il costo complessivo da inviare entro il medesimo termine unitamente all'Elenco delle candidature, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Capitolato speciale, nel presente Accordo Quadro, degli oneri contributivi e assistenziali, di ogni altro onere obbligatorio ex lege e della commissione di agenzia, come risultante dall'offerta economica.

4. In caso di mancato rispetto dei termini, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al punto 14 del Capitolato speciale. Il Consorzio esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni sull'Elenco delle risorse selezionate. Qualora, in seguito alla valutazione del Consorzio, una o più delle risorse selezionate non dovessero risultare idonee a ricoprire le funzioni oggetto della somministrazione, l'Aggiudicatario provvederà a fornire un'ulteriore Elenco di candidati entro i termini previsti dal Capitolato speciale o entro i termini definiti con le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara.

5. Il Consorzio procederà, entro 10 giorni, previa analisi dei predetti elementi, alla stipula del contratto attuativo di somministrazione che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- Numerazione progressiva;
- gli estremi di autorizzazione rilasciata all'Agenzia;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;

- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Le sedi di lavoro indicate nei singoli contratti attuativi potranno subire variazioni anche durante la vigenza di ogni singolo contratto attuativo. I singoli lavoratori potranno essere destinati a più sedi e le medesime, come sopra specificato, potranno essere variate in qualunque momento senza che questo comporti modifica contrattuale.

6. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro, per una durata massima di 6 mesi. Qualora i contratti discendenti dall'Accordo Quadro abbiano una durata che oltrepassi il termine finale dell'Accordo Quadro stesso, questo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei contratti ancora in essere e soltanto fino all'esaurirsi di questi ultimi.

7. Il contratto attuativo è stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica a cura del Dirigente dell'area amministrativa del Consorzio.

8. L'Aggiudicatario dovrà fornire per la stipula dei contratti attuativi i curriculum vitae delle persone individuate.

9. A decorrere dalla data stabilita nel contratto attuativo e comunque entro un termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Consorzio, salvo diverso accordo, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di mettere a disposizione del Consorzio il lavoratore in somministrazione.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L' Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di

quanto sarà previsto nei singoli contratti attuativi in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. A tal fine, l'Aggiudicatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, di cui al Capitolato Speciale, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro anche ai fini del pieno rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. L' Aggiudicatario prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, l'eventuale sostituzione delle unità di tutto il personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Referente del contratto, avverrà senza alcun onere aggiuntivo per il Consorzio.

4. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate nei singoli contratti attuativi stipulati, come meglio espresso in sede di Capitolato Speciale, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro per i dipendenti consortili, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 38 ore, per i profili professionali di cui all'Area D, e per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36 ore per i profili professionale di cui all'Area B ed all'Area A.

5. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso le sedi consortili indicate potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previo accordo con l'Ufficio consortile di destinazione, prima dell'inizio delle attività suddette, comunicando i relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del contratto attuativo.

6. L'Aggiudicatario riconosce al Consorzio la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità riportate al paragrafo 5 del Capitolato Speciale.

7. Nel caso in cui l'Aggiudicatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione del Consorzio, quest'ultimo si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Aggiudicatario da questa comunicate al Consorzio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale come definita nel paragrafo 14 del Capitolato Speciale.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consorzio, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo e i relativi contratti attuativi. I contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso il Consorzio si riserva di rimborsare all'Aggiudicatario gli oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.

Articolo 7

Obblighi e adempimenti a carico dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione, gestione ed inserimento dei lavoratori somministrati e dei servizi connessi a tali attività. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 1al paragrafo 14 del Capitolato speciale, si impegna a:

a) fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;

b) assicurare la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata dei contratti attuativi;

c) stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;

d) comunicare al prestatore di lavoro le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 81/2015 nonché comunicare per iscritto al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore;

e) trasmettere al Consorzio, entro 15 giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, d.lgs. 81/2015;

f) provvedere allo svolgimento del servizio nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo 5 del Capitolato speciale;

g) provvedere al pagamento diretto dei lavoratori somministrati della retribuzione oraria dovuta in base ai corrispondenti inquadramenti contrattuale del Consorzio, i cui importi sono analiticamente riportati nel presente Capitolato speciale;

h) effettuare il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni previsti per legge;

i) fornire, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento di liquidazione delle retribuzioni, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità degli inquadramenti, delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali e fiscali versati, mediante la compilazione di un report mensile che contenga il dettaglio di quanto dovuto per legge, anche ai fini del loro ristoro da parte del Consorzio;

l) provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;

m) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

n) provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente – e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale – seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione.

2. L'Aggiudicatario, inoltre, si obbliga a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, a formarli e ad addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché ad assicurare l'efficace e continuativo collegamento con il Consorzio per tutta la durata del contratto ed a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza. L'Aggiudicatario si impegna a fornire al personale somministrato i DPI necessari per lo svolgimento della specifica mansione assegnata.

3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Accordo e dei relativi contratti attuativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso di esecuzione dei singoli contratti.

4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma e, pertanto, si impegna, tra gli altri obblighi, a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o do-

cumento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole, tantomeno divulgare in qualunque forma quanto venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo e relativi contratti.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consorzio, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ed i contratti attuativi stipulati.

6. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Consorzio all'atto della stipula del presente Accordo quadro il nominativo ed i recapiti del referente responsabile nei confronti del Consorzio, nonché eventuali modifiche e/o surroghe dello stesso. Tale comunicazione dovrà pervenire al Consorzio entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 8

Obblighi e adempimenti a carico del Consorzio

1. Il Consorzio, con la stipula dei contratti attuativi, si obbliga a corrispondere all'Aggiudicatario il costo delle ore effettivamente lavorate e quanto indicato al paragrafo 10 del Capitolato, oltre alla commissione di agenzia, come risultante dall'offerta economica presentata.

2. Il Consorzio si impegna inoltre a:

a) adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nei contratti attuativi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

b) comunicare all'Aggiudicatario il contratto collettivo applicabile, nonché il relativo trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare;

c) assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l'intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di pro-

va o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso del Consorzio a qualunque titolo dal contratto di somministrazione;

d) osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui é tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti;

e) comunicare tempestivamente e per iscritto all'Aggiudicatario gli elementi utili alla formulazione di un'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore somministrato;

f) informare, immediatamente e per iscritto, l'Aggiudicatario in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge;

g) versare direttamente al lavoratore e/o all'ente previdenziale, in caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, il trattamento retributivo ed i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Aggiudicatario.

Articolo 9

Fatturazione e pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale dei singoli contratti attuativi, l'Aggiudicatario emetterà fattura elettronica con cadenza mensile posticipata, secondo le norme fiscali in vigore. L'Aggiudicatario emetterà fattura con cadenza mensile a decorrere dalla data di inizio di efficacia del contratto attuativo secondo le norme fiscali in vigore. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore somministrato, il riferimento sarà fatto alla specifica reportistica indicata nel Capitolato speciale. In caso di RTI/Consorzio, i pagamenti spettanti al RTI/Consorzio saranno effettuati alla capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

2. Il Consorzio opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; le ritenute posso-

no essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Consorzio procederà ad acquisire, *(eventuale: nel caso di subappalto anche per il subappaltatore; nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario)* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Consorzio non produrrà alcun interesse.

4. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del dipartimento dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, si procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Consorzio applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. L' Aggiudicatario prende atto che le fatture elettroniche dovranno essere intestate esclusivamente al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG).

7. (nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati).

8. (nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati).

9. (nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti).

10. (nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura: La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario).

11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.

12. Il bonifico, previo accertamento della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Consorzio, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

13. L' Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del contratto attuativo, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Consorzio.

14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto nel precedente articolo in merito al subappalto.

15. *(eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere al Consorzio, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate).*

Articolo 10

Subappalto

(in caso di subappalto)

1. L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.

2. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art.105 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo e dei relativi contratti attuativi, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, il Consorzio revocherà l'autorizzazione.

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. L'Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Consorzio dei danni che dovessero derivare al Consorzio, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

7. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

(ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma:

1. L'Aggiudicatario conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 11

Penali

1. Le penali indicate nel paragrafo 14 del Capitolato speciale, verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Aggiudicatario nel termine massimo di stabilito dal Consorzio dalla stessa contestazione trasmessa a mezzo PEC.

2. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di irrogazione delle penali stesse.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto attuativo; qualora la penale sia di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo Quadro e del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel paragrafo 14 del Capitolato speciale, permane la facoltà per il Consorzio di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto attuativo nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Aggiudicatario si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che il Consorzio dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Aggiudicatario stesso.

5. Il Consorzio per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

Articolo 12

Garanzia definitiva

1. L'Aggiudicatario ha costituito e prodotto la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e ss. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza assicurativa n. pari ad €, rilasciata da, in data OVVERO mediante fideiussione bancaria pari a che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

2. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti attuativi che il Consorzio si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Il Consorzio ha altresì il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

4. Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

5. A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'Accordo Quadro.

6. Attesa la possibilità che, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione della verifica di conformità dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'Accordo Quadro.

7. Qualora a seguito del presente Accordo Quadro non venga affidato alcun contratto attuativo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito per il presente Accordo Quadro.

8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dall'art.109 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Consorzio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In tal caso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.

2. il Consorzio ha diritto, ad insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dai singoli contratti attuativi in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

4. I contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso, il Consorzio si riserva di rimborsare all'Aggiudicatario gli oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.

Articolo 14

Risoluzione Accordo quadro

1. Il Consorzio ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC:

a) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche amministrazioni;

d) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) in caso di violazione del Patto di integrità;

f) nel caso di reiterati inadempimenti dell'Agenzia (almeno tre), della seguente tipologia:

- Mancato rispetto di quanto previsto nel Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i prestatori di lavoro somministrati;

- Omessa sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel Capitolato, ove espressamente richiesto;

- Ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel Capitolato;

- Sopravenuto stato fallimentare (o altra procedura analoga);

-Subappalto non autorizzato o cessione del contratto;

- Negligenza, dolo e/o grave inadempimento da parte dell'Agenzia che renda impossibile la prestazione del servizio;

- Ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- Reiterati, gravi inadempimenti nella prestazione del servizio, in contrasto con le condizioni stabilite nel Capitolato o con quelle contenute nell'offerta formulata dall'Agenzia in sede di gara, alle quali non si è dato riscontro nei termini perentori stabiliti dal Consorzio a mezzo PEC.

g) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

2. Il Consorzio, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite PEC, deve risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. Nel caso in cui il Consorzio accerti un grave inadempimento dell'Aggiudicatario ad una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Aggiudicatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, il Consorzio ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Consorzio al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Il Consorzio, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

5. Il Consorzio si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp

319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp” . La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Articolo 15

Risoluzione contratti attuativi

1. Il Consorzio ha facoltà di risolvere i contratti attuativi, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) violazione del patto d’integrità;
- b) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
- c) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Consorzio riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

2. Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Aggiudicatario l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti consorziati.

3. Il Consorzio si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp". La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

3. La risoluzione dei singoli contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Consorzio, a far data dal ricevimento della stessa.

4. La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.108 commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

5. Il RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Aggiudicatario e formula, altresì, la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, il Consorzio su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci

giorni, entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, il Consorzio risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. I contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso, il Consorzio si riserva di rimborsare all'Aggiudicatario gli oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.

8. In sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'Aggiudicatario l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del d.lgs. n.50/2016.

Articolo 16

Interpello

1. In conformità a quanto previsto dall'art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente Accordo quadro o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo, o sia disposta la risoluzione del contratto e comunque nei casi di cui agli artt. 108 e 110 del medesimo D.lgs 50/2016 o il recesso ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

3. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 del d.lgs. n.50/2016 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Articolo 17

Divieto di cessione dell'Accordo quadro e cessione di credito

1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario ai suddetti obblighi, il Consorzio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.

3. L'Aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti attuativi, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Consorzio.

4. È fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 18

Incompatibilità

1. L'Aggiudicatario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione dell'Accordo Quadro avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Aggiudicatario prende atto ed accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 19

Codice di comportamento - Patto di integrità

1. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo quadro, osserverà e farà osservare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del Consorzio.

2. Il Consorzio e l'Aggiudicatario

si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dalle parti, richiamato per farne parte integrante e sostanziale. La violazione del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del presente contratto di Accordo quadro e dei contratti attuativi.

Articolo 20

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L' Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Consorzio.

4. L' Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

5. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

6. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Aggiudicatario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. L'Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della documentazione di gara.

2. Il Consorzio tratta i dati forniti dall'Aggiudicatario, ai fini della stipula dell'Accordo e dei relativi contratti, per l'adempimento degli obblighi legali connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo, l'Aggiudicatario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. L'Aggiudicatario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.cbcs.it, nella sezione relativa alla trasparenza, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Articolo 22

Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo e relativi contratti attuativi sarà competente in via esclusiva il Foro di NUORO.

Articolo 23

Spese di contratto, registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte che ne formula richiesta.

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Aggiudicatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Aggiudicatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2: Oggetto dell'Accordo quadro

Articolo 3: Durata dell'Accordo quadro

Articolo 4: Valore presunto dell'Accordo quadro

Articolo 5: Contratti attuativi

Articolo 6: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 7: Obblighi e adempimenti a carico dell'Aggiudicatario

Articolo 9: Fatturazione e pagamento

Articolo 10: Subappalto

Articolo 11: Penali

Articolo 12: Garanzia definitiva

Articolo 13: Recesso

Articolo 14: Risoluzione Accordo Quadro

Articolo 15: Risoluzione Contratti attuativi

Articolo 16: Interpello

Articolo 17: Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e cessione del credito.

L'Aggiudicatario

Il presente atto si compone di complessive n. facciate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Per il Consorzio: ing. Antonio Madau

Per l'Aggiudicatario